ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5348 del 19/11/2019
Oggetto	REG. REG. N. 41/01 ART. 5 E SEGUENTI - PARENTI GIANCARLO E GIACOMO. CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA MEDIANTE N. 2 POZZI IN COMUNE DI CORTEMAGGIORE (PC) AD USO ZOOTECNICO E DOMESTICO - PROC. PC01A0491 - SINADOC 2736/2018 E 3566/2018
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5480 del 15/11/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno diciannove NOVEMBRE 2019 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la l.r. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie, 609/2002 e 1325/2003; 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza con atto C.P. n.69 del 2 luglio 2010 e la nota pervenuta il 17.02.2017 con n. 1809 di prot. con la quale l'Amministrazione Provinciale forniva una interpretazione delle disposizioni contenute nelle Norme del vigente PTCP (Allegato N5) in merito all'obbligo di installazione dei misuratori di portata;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n. 1181/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti lo svolgimento delle funzioni relative al demanio;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e

Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DATO ATTO che:

- in data 28/06/2001 (prot. 5651 del 6/08/2001), il sig. Parenti Giacomo (C.F. PRTGCM39L31D061S), aveva presentato al Servizio Prov.le Difesa del Suolo, Risorse Idriche e Forestali di Piacenza della Regione Emilia-Romagna istanza di concessione per l'utilizzo di acque pubbliche sotterranee mediante n. 2 pozzi esistenti, di cui uno ad uso industriale (caseificio) e uno ad ad uso zootecnico e domestico, entrambi ubicati su terreno del richiedente in Comune di Cortemaggiore, censito al foglio 10 Mappale 5, registrati con codice di procedimento PC01A0491;
- successivamente, in data 26/5/2009, il medesimo sig. Parenti Giacomo presentava una richiesta di variante sostanziale per cambio di destinazione d'uso del primo pozzo (da industriale a zootecnico) con contestuale aumento del volume di prelievo per entrambi i pozzi;
- nelle more della conclusione del predetto procedimento, in data 11/01/2018 (prot. n. 306 e n. 312 di pari data), il sig. Parenti Giancarlo, residente a Cortemaggiore (PC), Via Caorso n. 3 - C.F. PRNGCR44M31D061I, e il sig. Parenti Giacomo, residente a Cortemaggiore, Via Caorso n. 9 – C.F. PRNGCM39L31D061S, hanno presentato a questa Agenzia nuova richiesta di concessione della derivazione da acque pubbliche sotterranee mediante i predetti pozzi, con le caratteristiche di seguito descritte:
  - prelievo da esercitarsi mediante pozzi aventi entrambi profondità di m 25;
  - ubicazione del prelievo (per entrambi i pozzi): Comune di Cortemaggiore (PC), Loc. Chiavenna Landi - Canova, su terreno di proprietà del richiedente, censito al fg. n. 10, mapp. n. 79 (ex 5); coordinate UTM 32: X: 569.035 Y: 4.985.808;
  - destinazione della risorsa: pozzo n. 1 ad uso zootecnico – pozzo n. 2 ad uso zootecnico e domestico;
  - portata massima di esercizio: pozzo n. 1 pari a l/s 3 (portata media 2 l/s) – pozzo n. 2 pari a l/s 3;
  - volume d'acqua complessivamente prelevato: pozzo n. 1 pari a mc/annui 16.295 – pozzo n. 2 pari a mc 16.294;

RILEVATO che, come si evince dalle relazioni geologico-tecniche inviate a corredo delle precitate richieste di concessione, le due opere di prelievo sono al servizio del medesimo allevamento (bovini e suini) ed utilizzate a mesi alterni mediante unica autoclave;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 5 comma 3 del R.R. 41/2001, possono essere assentite con un'unica concessione derivazioni da più punti di prelievo se destinate alla medesima unità aziendale o stabilimento e con opere localizzate in posizione limitrofa;

CONSIDERATO che le domande presentano i requisiti per essere sottoposte al procedimento di concessione di derivazione da acque sotterranee ai sensi dell'art. 5 e ss., r.r. 41/2001;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione delle succitate domande sul BURERT n. 300 del 18/9/2019 senza che nei termini previsti dal predetto avviso siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

DATO INOLTRE ATTO che la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso "igienico e assimilati", con canone calcolato sulla base della portata massima assentita complessiva dei due pozzi;

CONSIDERATO che, nel procedimento istruttorio, non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del r.r. 41/2001;

CONSIDERATO:

- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, r.d. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, r.r. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;
- che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. "*Direttiva Derivazioni*" (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. "*Metodo Era*", definiti dalla medesima direttiva;
- che in base alla valutazione *ex ante* condotta col "*metodo Era*", la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di "*Attrazione",* definiti dalla medesima direttiva;

RITENUTO inoltre di concedere il quantitativo richiesto di complessivi mc 32.589 (mc 16.295 per pozzo n. 1 e mc 16.294 per pozzo n. 2), sebbene **il volume calcolato applicando i parametri della D.G.R. n. 1195/2016** "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica", **pari a mc. 38.690**, **risulti superiore a quanto richiesto**, con obbligo tuttavia d'installare i

contatori per le verifiche dei quantitativi d'acqua estratti dai due pozzi;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dalla Provincia di Piacenza (nota prot. PG n. 142790 del 17/9/2019);

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per i canoni fino all'anno 2019;
- ha versato in data 5/11/2019 la somma pari a 250,00 euro richiesta a titolo di deposito cauzionale;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione codice pratica PC01A0491;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire ai sig.ri Parenti Giancarlo, residente a Cortemaggiore (PC), Via Caorso n. 3 - C.F. PRNGCR44M31D061I, e Parenti Giacomo, residente a Cortemaggiore, Via Caorso n. 9 – C.F. PRNGCM39L31D061S, fatti salvi i diritti di terzi, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante n. 2 pozzi, codice pratica PC01A0491, ai sensi dell'art. 5 e ss, r.r. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:
   - prelievo da esercitarsi mediante pozzi aventi entrambi profondità di m 25;
   - ubicazione del prelievo (per entrambi i pozzi): Comune di Cortemaggiore (PC), Loc. Chiavenna Landi - Canova, su terreno di proprietà del richiedente, censito al fg. n. 10, mapp. n. 79 (ex 5); coordinate UTM 32: X: 569.035 Y: 4.985.808;
   - corpo idrico interessato: cod. 0630ER-DQ2-PPCS nome: PIANURA ALLUVIONALE PADANA (limite acquifero A2 mt 112 da p.c.);
   - destinazione della risorsa: pozzo n. 1 ad uso zootecnico – pozzo n. 2 ad uso zootecnico e domestico;
   - portata massima di esercizio: pozzo n. 1 pari a l/s 3 (portata media 2 l/s) – pozzo n. 2 pari a l/s 3;
   - volume d'acqua complessivamente prelevato: pozzo n. 1 pari a mc/annui 16.295 – pozzo n. 2 pari a mc 16.294
2. di stabilire che la concessione è valida **fino al 30/06/2029**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 5/11/2019;

4. di dare atto che il canone dovuto per l'anno 2019 è stato pagato;
5. di dare atto che la somma richiesta a titolo di deposito cauzionale, quantificata in 250,00 euro, è stata versata;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
7. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
8. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
9. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Adalgisa Torselli;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
11. di notificare il presente provvedimento nei termini di legge.

La Responsabile

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza

dott.ssa Adalgisa Torselli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

Allegato 2

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche rilasciata ai sig.ri Parenti Giancarlo, residente a Cortemaggiore (PC), Via Caorso n. 3 - C.F. PRNGCR44M31D061L, e Parenti Giacomo, residente a Cortemaggiore, Via Caorso n. 9 – C.F. PRNGCM39L31D061S (codice pratica PC01A0491).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 2 pozzi entrambi aventi profondità di m 25, con tubazione di rivestimento in ferro del diametro di mm 114 e dotati di parete filtrante alla profondità compresa tra m 8 e m 18 dal piano di campagna; il pozzo n. 1 è equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di 2,2 kW; il pozzo n. 2 è equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di 1,64 kW.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Cortemaggiore (PC), Loc. Chiavenna Landi - Canova, su terreno di proprietà del richiedente, censito al fg. n. 10, mapp. n. 79 (ex 5); coordinate UTM 32: X: 569.035 Y: 4.985.808.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è così destinata: pozzo n. 1 ad uso zootecnico – pozzo n. 2 ad uso zootecnico e domestico.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito come segue:
   - pozzo n. 1: portata massima l/s 3 (portata media 2 l/s); quantitativo massimo del prelievo 16.295 mc/anno;
   - pozzo n. 2: portata massima l/s 3; quantitativo massimo del prelievo 16.294 mc/anno.

3 Il prelievo avviene dal corpo idrico cod. 0630ER-DQ2-PPCS nome: PIANURA ALLUVIONALE PADANA (limite acquifero A2 mt 112 da p.c.).

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
2. Il concessionario è tenuto ad adeguare il canone in base all'aggiornamento o rideterminazione

disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al 30/06/2029.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancata installazione del dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi.

L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

5. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivi di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare **due distinti, idonei e tarati dispositivi di misurazione della portata e del volume di acqua derivata da ciascuno dei due pozzi**, e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione dell'utenza** –Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
8. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ARTICOLO 9 - SANZIONI

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della LR 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare.

I sottoscritti Parenti Giancarlo (C.F. PRNGCR44M31D061I) e Parenti Giacomo (C.F. PRNGCM39L31D061S), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiarano di accettarne le condizioni e gli obblighi.

in data 05/11/2019

Firma per accettazione	Firma per accettazione
Il concessionario	Il concessionario

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.